



# COMUNE DI NISSORIA

Provincia di Enna

## ORDINANZA SINDACALE N° 08 DEL 22/05/2020

**Oggetto: Riapertura del mercato settimanale relativamente alle sole attività dirette alla vendita dei generi alimentari (DPCM 26.04.2020, art. 1, lett. z). Sospensione dalla corresponsione della TOSAP fino al 31/07/2020.**

### IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, contenente misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus valide sino al 17 maggio 2020, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020;

ATTESO che sul territorio comunale si applicano, *ope legis*, le sopra richiamate disposizioni;

RILEVATO che il DPCM 26.04.2020 è immediatamente applicabile nella Regione Siciliana, e che esso viene integrato con le misure introdotte dall'OPRS 18/2020, rettificato, per alcuni refusi, con l'OPRS n. 20/2020;

CHE la OPRS 18/2020 revoca tutte le precedenti Ordinanze contingibili e urgenti Presidente della Regione Siciliana;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 05 del 18/03/2020 in forza della quale, a far data dal giorno 21 marzo 2020 è stato disposto il divieto di svolgimento del mercato settimanale di c.da Piano Comune nonché quello del commercio ambulante da parte degli ambulanti anche provenienti da altri comuni;

DATO ATTO che il DPCM 26.04.2020 mantiene la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

RITENUTO dover consentire la riapertura del mercato settimanale, interrotta con la predetta Ord. Sind. n. 05 del 18/03/2020, relativamente alle sole attività dirette alla vendita dei generi alimentari;

RITENUTO che la regolamentazione delle attività mercatali sia competenza del Sindaco, che vi provvede nel rispetto delle norme vigenti;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

### ORDINA

Per i motivi citati nella premessa e ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:

- E revocata l'Ordinanza Sindacale n° 05 del 18/03/2020;
- E' consentito lo svolgimento del mercato settimanale di c.da Piano Comuni dal giorno 23 maggio 2020 nonché il commercio ambulante da parte degli ambulanti anche non residenti, limitatamente alle sole attività dirette alla vendita dei generi alimentari.
- Potranno occupare i posteggi dell'area mercatale di Piano Comuni solamente gli operatori che, in regime ordinario, avevano già diritto a prendere parte al mercato settimanale;

- Per agevolare la ripresa economica dei commercianti dopo il periodo di protrazione della sospensione dall'attività commerciale, è sospesa la corresponsione della TOSAP fino al 31 luglio 2020;
- L'area di vendita dovrà essere circoscritta con transenne e/o nastro segnaletico;
- E' vietata ogni forma di assembramento; per ogni banco potranno sostare contemporaneamente al massimo tre utenti;
- I banchi di vendita dovranno essere distanziati l'uno dall'altro almeno 2 metri;
- gli auto-negozi, ai sensi della Circolare 3794 del 12.03.2014 del Dip. dei VV.F del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dovranno rispettare tassativamente la distanza minima di almeno 3 metri dalle altre bancarelle
- Gli assegnatari di posteggio sono tenuti al rispetto delle norme di contrasto al contagio da Coronavirus, dovranno indossare i necessari DPI e adottare tutte le misure previste dal DPCM  
26.04.2020, in particolare:
  1. di quelle contenute nell'allegato 5;
  2. di quelle contenute nell'allegato 6, tenendo conto della particolare forma di attività in questione e unicamente per le parti coerenti con essa;

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle altre disposizioni e ai regolamenti vigenti, a livello nazionale, regionale e locale, in materia di fiere e mercati.

Il Comando di Polizia Locale provvederà all'assegnazione dei posteggi e darà esecuzione alla presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n. 19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La Polizia Locale ha facoltà di ordinare la sospensione immediata dell'attività di quegli operatori commerciali operanti all'interno dell'area mercatale o ambulanti che agiscano in violazione della presente ordinanza, disponendo che i detti operatori provvedano a porsi in regola con gli obblighi sopra indicati. Ove essi non provvedano, tali operatori commerciali saranno espulsi dall'area mercatale o inibiti all'esercizio presso tutto il territorio comunale con effetto immediato, in considerazione del fatto che la presente ordinanza viene adottata per la tutela della salute pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**  
**Dott. Armando Glorioso**